



Unione dei Comuni TERRE DEL SOLE

STATUTO

CAPO I – PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 – Costituzione e Scopo dell’Unione

Art. 2 – Denominazione, Sede e Gonfalone

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Principi dell’azione Amministrativa

Art. 5 – Principi della Partecipazione

Art. 6 – Strumenti e Gestione

Art. 7 – Funzioni

Art. 8 – Funzioni e Servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all’Unione e altri enti

Art. 9 – Esercizio di funzioni affidate da altri soggetti pubblici

Art. 10 – Disciplina regolamentare

CAPO II – ORGANI DI GOVERNO

Art. 11 – Organi di Governo dell’Unione

Art. 12 – Composizione del Consiglio

Art. 13 – Rappresentanza di genere nel Consiglio dell’Unione

Art. 14 – Seduta di insediamento del Consiglio

Art. 15 – Competenze del Consiglio

Art. 16 – Sedute e deliberazioni del Consiglio

Art. 17 – Convocazione

Art. 18 – Diritti, Doveri, dimissioni e revoca dei Consiglieri

Art. 19 – Durata in carica dei Consiglieri e cause di incompatibilità

Art. 20 – Sostituzione dei Consiglieri

Art. 21 – Prerogative e diritti dei Consiglieri

Art. 22 – Gruppi Consiliari

CAPO III - IL PRESIDENTE DELL’UNIONE

Art. 23 – Modalità di elezione

Art. 24 – Durata in carica

Art. 25 – Ruolo, attribuzioni e competenze

Art. 26 – Vice Presidente

Art. 27 – Sfiducia e dimissioni

CAPO IV – LA GIUNTA

Art. 28 – Composizione e durata in carica

Art. 29 – Competenze

Art. 30 – Funzionamento

CAPO V – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 31 – Principi generali di organizzazione

Art. 32 – Dotazione organica e Personale dell’Unione

Art. 33 – Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

Art. 34 – Funzioni di responsabilità

CAPO VI – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 35 – Principi generali

Art. 36 – Finanze dell’Unione

Art. 37 – Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 38 – Controllo di gestione

Art. 39 – Rendiconto di gestione

Art. 40 – Revisore dei conti

Art. 41 – Servizio di tesoreria

Art. 42 – Patrimonio

CAPO VII – DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 43 – Durata dell’Unione

Art. 44 – Recesso del Comune

Art. 45 – Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

Art. 46 – Scioglimento

Art. 47 – Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VIII – MODIFICHE STATUTARIE

Art. 48 – Modifiche statutarie

CAPO IX – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 – Avvio attività delle funzioni di cui all'art. 7

Art. 50 – Atti regolamentari

Art. 51 – Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Art. 52 – Norme transitorie e finali

Art. 53 – Entrata in vigore

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 - Costituzione e scopo dell'Unione

1. I Comuni di Bellante, Giulianova, Morro D'oro, Mosciano Sant'Angelo, ~~Notaresco e Roseto Degli Abruzzi~~, ai sensi dell'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della Legge Regionale n. 143 del 17 dicembre 1997, così come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 1 del 9 gennaio 2013, costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata **“Unione dei Comuni delle terre del sole”**, secondo le norme dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto.

2. L'Unione di Comuni è un Ente Locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai Comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei Comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in attuazione della Legge Regionale 143/1997 e ss. mm. e ii., nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000 e dell'articolo 15 della Legge 241/1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

4. L'Unione ~~rappresenta l'ambito distrettuale sociale di cui alla DCR n. 70/3 del 9 agosto 2016 ed è~~ individuata ECAD (Ente Capofila Ambito Distrettuale) a sensi del piano sociale regionale 2016/2018 (delibera Consiglio Regionale 09/08/2016 n. 70/4), giusta delibera della Conferenza dei sindaci verbale n° __ del _____. **In relazione all'esercizio della funzione sociale l'Unione dei Comuni delle Terre del sole resta aperta all'adesione degli altri comuni dell'Ecad 22 “Tordino – Vomano” (ndr Leggi ambito Sociale 22 “Tordino Vomano”) di cui alla DGR 70/3 del 09/08/2016.**

5. L'Unione, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei Comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, di differenziazione, di efficacia ed efficienza.

6. L'Unione è sede di confronto politico-istituzionale sui temi programmatici di valenza sovracomunale, per garantire maggiore autorevolezza distrettuale nelle sedi e nelle scelte programmatiche provinciali, regionali e nazionali.

7. Il Comune aderente, con le procedure e le maggioranze previste dalla legge, approva l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione.

Art. 2 - Denominazione, Sede e Gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione estesa di **“Unione dei Comuni delle terre del sole”**.

2. La sede istituzionale dell'Unione è ubicata nel comune di ~~Roseto Degli Abruzzi~~ **Giulianova**, le adunanze degli organi si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono riunirsi anche in luoghi diversi.

3. La sede istituzionale dell'Unione può essere trasferita in luogo diverso con deliberazione del Consiglio dell'Unione approvata con la maggioranza prevista per la modifica statutaria.
4. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituite sedi e uffici distaccati, finalizzati ad assicurare una distribuzione territoriale dei servizi alla popolazione e alle imprese secondo principi di adeguatezza ed economicità stabiliti dinamicamente dalla Giunta.
5. L'Unione ha un proprio Albo on-line all'interno del sito istituzionale.
6. L'Unione, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome “*Unione dei Comuni delle terre del sole*,” e con lo stemma dell'Ente.
7. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Unione.
8. Distintivo del Presidente è una fascia da portare a tracolla. Sotto il fiocco, l'effigie del logo “*Unione dei Comuni delle terre del sole*”, ed il logo della Regione Abruzzo.
9. Lo stemma, il gonfalone e il colore della fascia saranno definiti con deliberazione del Consiglio dell'Unione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.

Art. 3 - Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

- a) promuove e definisce gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'Ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- b) costituisce Ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;
- c) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione;
- d) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;
- e) ai sensi dell'art. 32 – comma 1 - del D. Lgs 267/2000 e ss. mm. e ii., promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione;
- f) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;
- g) sostiene, attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

- h) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, nonché forme associative di gestione di funzioni e di servizi di competenza comunale;
- i) promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la valorizzazione dei beni paesaggistici, naturalistici e culturali;
- j) fornisce alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare eventuali condizioni di disagio derivanti dalla marginalità territoriale;
- k) favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;
- l) si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa;
- m) sostiene il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale;
- n) valorizza e tutela tutte le riserve naturali e le risorse storiche, archeologiche e tradizionali;
- o) realizza opere pubbliche, infrastrutture relative ai servizi civici e produttivi e di salvaguardia territoriale in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico;
- p) rappresenta il livello istituzionale funzionale ed adeguato all'esercizio delle funzioni ai sensi della vigente normativa;
- q) promuove azioni di valorizzazione dell'identità territoriale, culturale e di conservazione della memoria storica;
- r) promuove accordi di collaborazione con Enti e Uffici Pubblici operanti sul territorio in funzione di realizzare sinergie operative tendenti a razionalizzare l'uso delle risorse e favorire il benessere sociale delle popolazioni.

Art. 4 - Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

- a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza, e a contenere i relativi costi;
- b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti Pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;
- c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

- d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa;
- e) favorisce lo sviluppo e l'implementazione delle nuove tecnologie anche in funzione della fornitura di servizi e informazioni direttamente presso i cittadini e le imprese.

Art. 5 - Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'Ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6 - Strumenti e gestione

1. Per la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare i fini istituzionali, l'Ente si avvale delle seguenti forme:
 - a) in economia, attraverso l'utilizzo delle proprie strutture, organi ed uffici;
 - b) in concessione o in appalto, secondo le normative vigenti;
 - c) nelle altre forme previste dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'Unione può istituire uffici e servizi per la gestione unificata di competenze e funzioni proprie dei Comuni, utilizzando personale dell'Unione o dei Comuni medesimi, nonché uffici di consulenza tecnica, amministrativa, finanziaria e legale a servizio dell'Unione e dei Comuni stessi.

Art. 7 - Funzioni

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto di tutti i Comuni componenti, la funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 4 della Costituzione.
2. L'Unione può esercitare altresì, per tutti i Comuni componenti o anche per parte di essi, le funzioni fondamentali di cui all'art. 19, comma 1 del D. L. 95/2012.
3. L'Unione può esercitare altresì tutte le altre funzioni e i servizi di competenza comunale, diversi da quelli di cui al comma 2, per tutti i Comuni o anche per parte di essi, e attivarli e renderli effettivi in modo progressivo.

4. L'Unione potrà esercitare altresì tutte le funzioni che la legge stabilirà di gestire tramite Unione di Comuni.

5. L'esercizio delle funzioni decorrerà, salva diversa disposizione di legge, dalla data stabilita di comune intesa tra Comuni che trasferiscono la relativa funzione attraverso deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali.

6. Le modalità e i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'Unione saranno stabilite mediante convenzione tra l'Unione e il Comune o i Comuni interessati da approvare da parte del Consiglio dell'Unione e dei Consigli Comunali interessati.

7. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 6, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione sono conclusi dal Comune.

Art. 8 - Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione e altri Enti

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000. La convenzione fra l'Unione e i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione e dei Consigli Comunali interessati.

2. L'Unione può concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con altre pubbliche amministrazioni ai sensi della Legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni.

Art. 9 - Esercizio di funzioni affidate da altri soggetti pubblici

1. Nell'ambito dell'esercizio associato di funzioni comunali l'Unione di Comuni ai sensi dell'art. 117 commi 3 e 4 della Costituzione può assumere l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli Enti Locali, per esercitarle limitatamente al territorio dei Comuni associati.

2. L'assunzione delle funzioni è effettuata mediante convenzione con i soggetti pubblici interessati, approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole dei Sindaci che rappresentano la maggioranza della popolazione residente nei Comuni associati.

3. La convenzione stabilirà le modalità di svolgimento delle funzioni o dei compiti e la copertura della spesa da parte del soggetto pubblico interessato.

Art. 10 - Disciplina regolamentare

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi dei Comuni svolti dall'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adotteranno atti in difformità.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 11 - Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta;

Art. 12 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto, per ciascuno dei Comuni associati, dal tre rappresentanti elettivi, due di maggioranza e uno di minoranza, ovvero, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, da quattro rappresentanti elettivi, tre di maggioranza e uno di minoranza.

2. Ai fini della determinazione della popolazione si considera la popolazione che è stata presa a riferimento per l'elezione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 37 del TUEL.

3. Sono rappresentanti del Comune il Consigliere o i Consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, e i Consiglieri di minoranza.

4. E' eleggibile come Consigliere Comunale di maggioranza il Consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al Sindaco; è eleggibile come Consigliere comunale di minoranza il Consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

5. I Consiglieri di maggioranza e di minoranza eleggono distintamente i propri rappresentanti con voto limitato ad uno. Fatte salve le disposizioni in materia di rappresentanza di genere, in caso di parità di voti, è eletto il consigliere più anziano di età.

6. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli Comunali, deve avvenire entro 30 giorni dall'insediamento dei rispettivi Consigli Comunali o dal verificarsi della vacanza. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di Consigliere dell'Unione da parte di rappresentanti dei Comuni, la composizione del Consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è integrata di volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti di cui al successivo comma 7.

7. Decorso il termine di cui al comma 6, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione, salvo incompatibilità, il Sindaco, il Consigliere Comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al Sindaco, e il Consigliere Comunale di minoranza candidato a Sindaco in una o più liste non collegate al Sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista o se incompatibile il Consigliere Comunale di minoranza che ha ottenuto la maggior cifra individuale. In

caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il Consigliere più anziano di età. In caso di non accettazione si procederà allo scorrimento delle liste elettorali cui i medesimi appartengono. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Sindaci al Presidente dell'Unione.

8. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio Comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 7. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di incompatibilità di cui al TUEL.

9. Il Consiglio Comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 7.

Art. 13 - Rappresentanza di genere nel Consiglio dell'Unione

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione, ai sensi della Legge 23 novembre 2012, n. 215, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione.

2. In ciascuna delle votazioni disgiunte per l'elezione dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza in caso di parità di voti, per l'individuazione del Consigliere nel Consiglio dell'Unione, è eletto il Consigliere Comunale di genere diverso da quello prevalente nel Consiglio Comunale.

Art. 14 - Seduta di insediamento del Consiglio

1. I Consigli Comunali provvedono all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione entro e non oltre 30 giorni dalla seduta di insediamento, scaduti i quali il Comune sarà rappresentato dai componenti di diritto richiamati al comma 7 del precedente articolo 12.

2. Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono, con le modalità di cui al successivo articolo 23.

3. Il Presidente entro i successivi 15 giorni, dallo scadere del termine di 30 giorni fissato per l'elezione dei propri rappresentanti da parte dei Comuni o in caso di vacanza del posto, convoca il Consiglio dell'Unione.

4. Il Consiglio dell'Unione, convocato ai sensi del comma 3, procede alla convalida della nomina dei propri componenti. Nella seduta di insediamento, in caso di rinnovo del Consiglio Comunale o nella prima seduta successiva alla comunicazione di nomina o sostituzioni da parte dei Comuni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio procede ad esaminare le condizioni degli eletti, anche se non è stato presentato alcun reclamo, e dichiara l'ineleggibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge.

Art. 15 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto. Ha competenze analoghe ai Consigli Comunali limitatamente agli atti fondamentali, per i quali si applica, nelle parti compatibili, l'articolo 42, del Decreto Legislativo 267/2000.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal presidente dell'Unione.
3. Il Consiglio approva il regolamento di funzionamento, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del TUEL, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 16 - Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la Legge o il Regolamento non stabiliscano diversamente, e la seduta del Consiglio è valida se è presente almeno la metà dei Consiglieri che la compongono, arrotondato per eccesso.
2. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, la seduta del Consiglio è valida purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri che la compongono arrotondato per eccesso. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva (la terza) deve considerarsi di prima convocazione e deve essere convocata con le forme rituali rispettive. Essa avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.
3. Le votazioni sono palesi. le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle persone devono essere adottate a scrutinio segreto e il Consiglio delibera validamente con i quorum previsti dai commi 1 e 2 precedenti e con il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui siano richiesti dal presente Statuto, da Leggi o Regolamenti, maggioranze diverse o quorum speciali.
4. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi, mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno rispetto ai quali alcuni Consiglieri abbiano un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni da assumere, questi debbono astenersi dal prendere parte alla votazione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio.
5. In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la Legge od il presente Statuto dispongano altrimenti.
7. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario Generale dell'Unione.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario Generale e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale, redatto con le modalità stabilite dal Regolamento, è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

Art. 17 - Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

a) per determinazione del medesimo;

b) per deliberazione della Giunta;

c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica arrotondato per eccesso.

Nei casi b) e c) l'adunanza si deve svolgere entro 20 giorni dalla data in cui è stata adottata la deliberazione o sono pervenute le richieste dei Consiglieri. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione, vi provvede il Consigliere più anziano di età, entro i 10 giorni successivi allo spirare del termine.

2. La convocazione del Consiglio, a firma del Presidente, è pubblicata all'Albo Pretorio on-line e spedita ai Consiglieri a mezzo posta elettronica certificata, agli indirizzi da questi comunicati, almeno 5 giorni prima della data di adunanza, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. I Consiglieri possono, con formale atto scritto, chiedere al Presidente, di essere convocati attraverso altri mezzi di comunicazione.

3. In casi eccezionali motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza il relativo avviso deve essere notificato e recapitato attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (telegramma, posta elettronica, SMS) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del Consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio in maniera tale da consentire la verifica della ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici o telefonici di certificazione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti scritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

5. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno 3 giorni prima dell'adunanza, affinché i Consiglieri ne possano prendere visione, fatta salva l'ipotesi di convocazione d'urgenza, di cui al comma 3, nel qual caso il deposito degli atti è contestuale all'avviso di convocazione.

6. La trasmissione tramite posta elettronica anche non certificata delle proposte deliberative agli indirizzi comunicati dai Consiglieri assolve agli obblighi previsti dal presente articolo.

Art. 18 - Diritti, doveri, dimissioni e revoca dei Consiglieri

1. Spettano ai Consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i Consiglieri Comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.
2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel Regolamento di funzionamento del Consiglio; il Consigliere è tenuto a comunicare al Presidente tramite posta, e mail, le assenze giustificate prima della seduta del Consiglio. Le relative comunicazioni sono acquisite al protocollo generale dell'Unione.
3. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di 10 giorni. Nella prima seduta successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La Deliberazione inerente la decadenza viene dichiarata immediatamente eseguibile.
4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Presidente, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro 3 giorni, comunica le dimissioni del Consigliere al Sindaco del Comune di appartenenza.
5. Nei casi di decadenza o dimissioni dei Consiglieri dell'Unione, i Consigli Comunali ai quali essi appartengono provvedono entro 30 giorni, dalla data in cui divengono efficaci la decadenza e le dimissioni, ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione. Decorso il termine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 comma 7 del presente Statuto.
6. La decadenza e le dimissioni da Consigliere Comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla Legge e dal Regolamento del Consiglio Comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. Il Consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

Art. 19 - Durata in carica dei Consiglieri e cause di incompatibilità

1. Il Consiglio dell'Unione si compone dei rappresentanti dei Comuni.
2. Il rappresentante del Comune entra in carica al momento dell'elezione a Consigliere dell'Unione; se è decorso inutilmente il termine per l'elezione, il rappresentante è individuato ai sensi del precedente articolo 12, comma 7.
3. Il rappresentante del Comune esercita le sue funzioni a partire dalla prima seduta del Consiglio successiva all'entrata in carica.
4. Ai componenti degli organi di governo dell'Unione si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità di cui al TUEL.

5. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma il rappresentante del Comune cessa dalla carica di Consigliere dell'Unione nei seguenti casi:

- a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio dell'Unione, nei casi previsti dal TUEL;
- b) dalla data di adozione del Decreto di scioglimento del Consiglio Comunale;
- c) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di Consigliere Comunale dal momento di detta cessazione;
- d) dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di Consigliere dell'Unione sono state assunte al protocollo dell'Unione;
- e) per scioglimento del Consiglio dell'Unione per mancata approvazione di Bilanci, di cui al TUELi.

6. Se la cessazione del Consigliere dell'Unione interviene dopo la convocazione del Consiglio dell'Unione, essa può essere rilevata anche al momento dell'apertura della seduta, disponendosi l'immediata integrazione del Consiglio con il sostituto. In tal caso la comunicazione al sostituto sulla sua entrata in carica è valida anche se avvenuta il giorno stesso della riunione del Consiglio, ed egli ha diritto per parteciparvi; la seduta può comunque avere luogo anche in assenza del sostituto.

Art. 20 - Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri nel Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
- c) revoca;
- d) perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. La perdita della qualità di Consigliere dell'Unione ed il caso di morte sono rilevati dal Presidente, che invita il Sindaco del Comune interessato a dare corso alle procedure di elezione del nuovo rappresentante ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto.

3. I provvedimenti di decadenza, di revoca, di presa d'atto della perdita della qualità di Consigliere Comunale, di presa d'atto della morte, devono essere accompagnati dal relativo provvedimento di sostituzione del membro del Consiglio; tali atti sono trasmessi dallo stesso Sindaco al Presidente dell'Unione, il quale ne informa il Consiglio, che ne prende atto.

4. Analogo procedimento è attuato quando la sostituzione si rende necessaria per cause diverse previste dalla legge.

Art. 21 - Prerogative e diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Secondo le modalità previste dal Regolamento i Consiglieri esercitano il diritto:
 - a) di presentare proposte di propria iniziativa;
 - b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio;
 - c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli Enti e Aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente Statuto e Regolamento del Consiglio.
4. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Art. 22 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri dell'Unione si possono costituire in Gruppi Consiliari.
2. La costituzione dei Gruppi Consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I Gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al Presidente dell'Unione.
3. Ciascun Gruppo Consiliare deve essere composto almeno da due Consiglieri. I Consiglieri che non aderiscono a nessun Gruppo Consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei Consiglieri che vi conferiscono.
4. Il Regolamento del Consiglio dell'Unione disciplina le modalità di costituzione dei Gruppi Consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo.
5. Ai Capigruppo consiliari viene comunicato l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta con le modalità stabilite dal Regolamento.

CAPO III

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 23 - Modalità di elezione

1. Il Presidente dell'Unione viene eletto dal Consiglio tra i Sindaci dei Comuni componenti a maggioranza assoluta, e a rotazione tra i Comuni che non hanno già espresso il Presidente, sulla

base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri. In caso di parità la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore.

Art. 24 - Durata in carica

1. Il Presidente dura in carica per due anni dalla elezione e comunque non oltre il compimento del mandato amministrativo di Sindaco.

2 Le funzioni transitorie di Presidente vengono svolte per non più di novanta giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'Unione dal Sindaco del Comune con popolazione maggiore. Decorsi i 90 giorni senza che il Consiglio abbia provveduto alla elezione del Presidente, e fino a detta elezione, la carica di Presidente è ricoperta a rotazione ogni 90 giorni, alternando il Sindaco con maggiore dimensione demografica con il Sindaco di minore dimensione demografica, escludendo ogni volta il Sindaco che ha già ricoperto l'incarico.

3 Il Sindaco eletto nelle elezioni comunali in sostituzione del Sindaco Presidente dell'Unione assume la carica di Presidente dalla data di proclamazione a Sindaco per tutto il periodo residuo che sarebbe spettato al Presidente cessato.

4 In caso di decesso, dimissioni, impedimenti permanenti, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità, cessazione per scadenza del mandato, e comunque fino all'elezione del nuovo Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica, prendendo a riferimento il dato al 31 dicembre dell'anno precedente, non considerando il Comune di cui è Sindaco il Presidente cessato.

Art. 25 - Ruolo, attribuzioni e competenze

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione, rappresenta l'Ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, definendone l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente Statuto.

2. Il Presidente coordina l'azione degli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta e connesse alla direzione politico-amministrativa generale dell'Ente.

3. Il Presidente inoltre:

a) può delegare specifiche funzioni a singoli componenti della Giunta;

b) può avvalersi, per specifiche materie ed incombenze, anche di componenti del Consiglio con funzioni referenti prive di rilevanza esterna;

c) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;

- d) nomina e revoca i responsabili apicali dei servizi dell'Ente e formula direttive per indirizzarne l'azione al migliore perseguimento degli obiettivi loro affidati;
- e) provvede con proprio atto alla nomina e designazione di rappresentanti in Enti e Istituzioni, qualora la Giunta non abbia deliberato la nomina e le designazioni entro tre giorni precedenti la scadenza dei termini prescritti dalle normative vigenti;
- f) promuove, sottoscrive ed assume iniziative per concludere accordi di programma, convenzioni e protocolli d'intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- g) promuove, tramite il Segretario Generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
- h) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società partecipate dall'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio dell'Unione;
- i) firma i verbali e gli originali delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Ente congiuntamente al Segretario Generale;
- j) promuove e sottoscrive gli atti e documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti al Segretario Generale e ai Dirigenti;
- k) svolge ogni altra funzione conferita dalla Legge, dai Regolamenti e dal presente Statuto;
- l) autorizza l'uso e la riproduzione dello stemma nonché l'esibizione del gonfalone;
- m) concede il patrocinio dell'Unione quando sussistono particolari motivi di carattere culturale, sociale o umanitario ed ove esista un pubblico interesse.

4. Il Presidente esterna formalmente la propria volontà a mezzo di decreti che sono immediatamente efficaci.

Art. 26 - Vice Presidente

1. Il Presidente dell'Unione nomina, tra i componenti della Giunta, il Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimenti temporanei che assume le funzioni di Vice Presidente. In mancanza di nomina, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il Comune di cui è Sindaco il Presidente.

Art. 27 - Sfiducia e dimissioni

1. Il Presidente eletto ai sensi del precedente articolo 23, cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio, arrotondato per eccesso, ed approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti.
3. La mozione può essere proposta solo nei confronti del Presidente e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 20 giorni dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia avvia le procedure per la nomina del nuovo Presidente.
5. Limitatamente al periodo intercorrente dalla cessazione della carica all'elezione del nuovo Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti non considerando il Comune di cui è Sindaco il Presidente cessato.
6. La cessazione dalla carica del Presidente, per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità, determina fino alla nomina del nuovo Presidente, l'attribuzione delle relative funzioni secondo quanto disposto al precedente comma.
7. Il voto del Consiglio, contrario ad una proposta della Giunta, non comporta la decadenza del Presidente.

CAPO IV

LA GIUNTA

Art. 28 - Composizione e durata in carica

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Sindaco-Presidente dell'Unione, che la presiede, e da tanti Assessori, Sindaci dei Comuni rimanenti e/o loro designati facenti parte della Giunta Comunale, in ragione di un componente per ogni Comune.
2. All'atto della proclamazione, il Sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella Giunta dell'Unione il Sindaco cessato o il suo designato, fatta salva la facoltà di designazione, di cui al precedente comma 1.

Art. 29 - Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente dell'Unione nel governo dell'Ente ed esercita le sue funzioni in forma collegiale. Opera con proprie deliberazioni, assunte dalla maggioranza dei presenti.
2. La Giunta esercita le funzioni attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto, al Consiglio, al Presidente, al Segretario Generale e ai Dirigenti. Dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. È altresì di competenza della Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, l'adozione dei Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.

Art. 30 - Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alla Giunta, per specifiche problematiche, possono essere ammessi rappresentanti di Stato, Regione, Provincia ed altri Enti, oltre ai Dirigenti ed ai Funzionari dell'Unione e dei Comuni componenti.
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale.
4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza dei votanti e con voto palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Presidente o dei singoli Assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

CAPO V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 31 - Principi generali di organizzazione

1. L'Unione, nel rispetto delle disposizioni di legge e assicurando buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie disponibili;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza, funzionalità, produttività, correttezza, economicità, trasparenza e qualità dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante forme appropriate;
 - d) superamento del sistema gerarchico-funzionale mediante l'organizzazione del lavoro per funzioni e programmi, con l'introduzione della massima flessibilità delle strutture;
 - e) localizzazione presso la Sede legale e/o presso altre articolazioni funzionali e/o Comuni componenti.
2. L'Unione assicura servizi di vicinanza e prossimità ai cittadini e alle imprese, anche attraverso aggregazioni funzionali a livello territoriale, che garantiscano razionalizzazione, economicità e funzionalità di erogazione delle prestazioni.

Art. 32 - Dotazione organica e Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione è composto prioritariamente dai dipendenti dei Comuni aderenti, all'uopo comandati, distaccati o trasferiti.
2. L'organico può altresì essere composto da dipendenti reclutati direttamente dall'Unione nel rispetto delle vigenti norme in materia di spesa del personale.
3. L'Unione può avvalersi, a diverso titolo, di personale delle Regioni, della Province, dei Comuni o di altre Pubbliche Amministrazioni attraverso gli istituti del comando, distacco, assegnazione funzionale.
4. L'Unione promuove la formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale del proprio personale e di quello dei Comuni assegnato per la gestione di funzioni e servizi.
5. L'Unione assicura l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.
6. L'Unione nello svolgimento dei propri programmi, anche in virtù del progressivo trasferimento di servizi e funzioni comunali, utilizzerà prioritariamente il personale dei Comuni aderenti.

Art. 33 - Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. L'Unione salvaguardia i livelli professionali del personale di ruolo dei Comuni aderenti e della stessa Unione.
2. Il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, o specifici provvedimenti anche a carattere regolamentare, sulla base dei principi di cui all'art. 31 e dei criteri deliberati dal Consiglio, disciplinano:
 - a) l'organizzazione e il funzionamento delle tecnostrutture, ivi compresi i limiti e le modalità a svolgere attività estranee al rapporto di impiego, l'esercizio della misurazione e valutazione delle performance , il potere disciplinare;
 - b) la dotazione organica, la modalità di accesso all'impiego e la costituzione, in casi di comprovata necessità, al di fuori della dotazione organica, di rapporti a tempo determinato anche con personale in possesso di qualifiche di alta specializzazione, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire ed in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente;
 - c) la Dirigenza, il Segretario Generale, il Vicesegretario, i Responsabili di P.O.;
 - d) le modalità di assunzione, revoca, annullamento, pubblicazione ed esecuzione dei provvedimenti dirigenziali;
 - e) le modalità per l'esercizio congiunto delle funzioni con personale di altri Enti;
 - f) gli ulteriori aspetti concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi e la loro distribuzione territoriale.

Art. 34 - Funzioni di responsabilità

1. Il Segretario Generale è titolare della funzione di direzione dell'Ente e delle funzioni di raccordo tra gli organi politici e la tecnostruttura. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Svolge le funzioni stabilite dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitegli dal Presidente. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente a rotazione tra i Segretari dei Comuni componenti l'Unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La durata in servizio del Segretario dell'Unione non può eccedere quella del mandato del Presidente. Al fine di coadiuvare il Segretario Generale dell'Unione, può essere istituita la figura di Vicesegretario, che oltre alla funzione di collaborazione e di ausilio lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza, nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. I Responsabili dei Servizi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli Comuni associati, quando la legislazione medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli comuni.

CAPO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 35 - Principi generali

1. Alle Unioni di Comuni si applicano i principi e le norme sull'ordinamento finanziario e contabile dei Comuni, nonché i principi e le norme di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato, rivolti alle Unioni medesime o alla generalità degli Enti locali.

2. I Comuni sono tenuti a trasferire all'Unione risorse finanziarie sufficienti alla copertura integrale delle spese per il funzionamento dell'Unione stessa, e comunque allo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività dell'ente.

3. Le spese per le quali non sono indicati dallo Statuto i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie sono sostenute da trasferimenti dei Comuni quantificati in misura proporzionale alla popolazione, salvo stabilire altro criterio in fase di approvazione del servizio associato.

Art. 36 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

a) tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;

b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;

- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque convenzionati;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione, dalla Provincia e altri Enti per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- g) trasferimenti Comunitari, Statali, Regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni servizi e forniture per conto di terzi;
- k) prestazioni per conto di Enti;
- l) altri proventi o erogazioni;
- m) utili derivanti da società partecipate.

3. L'Unione, entro il 15 novembre di ciascun esercizio finanziario, provvede con riferimento ad uno o più criteri indicati al comma successivo, con deliberazione della Giunta a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione per l'anno successivo a titolo di finanziamento ordinario e per la gestione delle funzioni, attività e servizi conferiti ed a stabilire le tempistiche di liquidazione. Nella quantificazione delle risorse si terrà conto anche delle quote di assicurazioni e gestione del contenzioso.

4. Il criterio di riferimento per la ripartizione delle spese è quello della Popolazione residente salvo stabilire altro criterio in fase di approvazione delle modalità di svolgimento del servizio associato.

5. Le risorse come sopra quantificate, ove non intervengano modifiche, si intendono ripetute nel medesimo importo, anche per l'esercizio successivo.

6. I Comuni partecipanti all'Unione, si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con riferimento ai capitoli di bilancio o alle norme di legge nelle more di approvazione dello stesso.

7. In caso di ritardo di pagamento si procederà a:

- a) Diffidare il Comune ad adempiere entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte del Presidente dell'Unione.
- b) Applicare gli interessi legali per il ritardo nel pagamento dalla scadenza della diffida da adempiere.
- c) Escludere il Comune inadempiente dalla ripartizione dei fondi non vincolati propri dell'Unione e/o destinati all'Unione da finanziamenti statali e regionali.

Art. 37 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Consiglio su proposta della Giunta, da formulare entro i termini previsti per i Comuni, delibera annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Art.38 - Controllo di gestione

1. Le Unioni di Comuni sono tenute ad applicare il controllo di gestione, secondo le modalità previste dagli articoli 196, 197, 198 e 198 bis del TUEL, dai propri statuti e dal Regolamento di contabilità.
2. Dell'avvenuta trasmissione del referto alla Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 198 bis del TUEL è data comunicazione alla Giunta Regionale.

Art. 39 - Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il Rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta della Giunta, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

Art. 40 - Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'Unione nomina l'organo di revisione con le modalità previste dalla vigente normativa;

Art. 41 - Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal Regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 42 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) Dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
- b) Dai beni mobili e immobili conferiti dai Comuni per l'esercizio di funzioni e servizi in forma associata;
- c) Dai beni mobili e immobili conferiti da altri Enti per lo svolgimento di attività di interesse comune.

CAPO VII

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 43 - Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.

Art. 44 - Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, di norma, non prima di un anno dalla data di costituzione.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio Comunale del Comune recedente assume l'insindacabile deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione, entro i successivi 30 giorni, pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione la decisione assunta dal Comune recedente;

3. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di ottobre e ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la caducazione dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.

4. E' ammesso il recesso con effetto immediato per situazioni particolari, fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 45.

Art. 45 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1) Il recesso non deve pregiudicare, nell'immediato, la continuità delle funzioni né i rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo nell'Unione, fermo restando che il

personale comandato, distaccato o trasferito dell'Ente recedente sarà ricollocato nell'Ente di provenienza.

2) Il comune che delibera di recedere dall'Unione:

a) resta obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti dell'Unione, ovvero dalle convenzioni e da altri atti di affidamento di funzioni e compiti all'Unione, che non risultano adempiute verso l'Ente al momento in cui il recesso è efficace. Resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che devono essere adempiute dall'Unione medesima per lo svolgimento di funzioni, servizi e attività che il Comune ha, a qualsiasi titolo, affidato all'Unione per tutta la durata di detti affidamenti;

b) si fa carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accessi;

c) rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi comunitari, statali o regionali;

d) rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei Comuni aderenti qualora il patrimonio non sia frazionabile.

Art. 46 - Scioglimento

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio Comunale o della Giunta dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli Comunali dell'Unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al Presidente dell'Unione. La deliberazione del Consiglio Comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli Comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione e ne dà comunicazione al Ministero dell'Interno ed al Presidente della Giunta Regionale.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, il procedimento si estingue.

Art. 47 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento.
2. Contestualmente all'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individuano:
 - a) il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'Ente che, salvo diverse intese, sarà trasferito previo raggiungimento di specifici accordi con gli Enti interessati, all'Ente che subentra nell'esercizio delle funzioni regionali delegate e al Comune e/o Comuni che subentrano nelle gestioni associate comunali cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato, ivi compresa la relativa aliquota di personale addetto alle funzioni di carattere generale e di supporto agli organi di governo dell'Unione;
 - b) la successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione secondo i seguenti criteri:
 - definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'Unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dell'Unione;
 - l'individuazione di un Comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati;
 - il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto precedente;
 - la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione dell'attività dell'Unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati;
 - c) il patrimonio acquisito dall'Unione sarà assegnato secondo i seguenti criteri:
 - copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'Unione al momento dello scioglimento; l'assegnazione del patrimonio ai Comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'Unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati, comprese le partecipazioni societarie;
 - la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione;
 - d) i beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali saranno assegnati secondo i seguenti criteri:
 - copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'Unione al momento dello scioglimento;
 - assegnazione ai Comuni secondo i criteri e le modalità di ripartizione delle spese delle singole gestioni;
 - la vendita dei beni e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione;

e) i rapporti attivi e passivi derivanti dall'esercizio associato di funzioni comunali saranno disciplinati secondo i seguenti criteri:

- definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'Unione evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese e delle entrate alle singole attività o funzioni svolte dall'Unione;
- l'individuazione di un Comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati e le modalità di cessazione o trasferimento delle competenze relative alle gestioni associate;
- il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto precedente;
- la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione della gestione associata e il riparto delle somme quantificate tra i Comuni secondo le modalità di riparto delle spese previste per le gestioni associate;

f) i beni e le risorse strumentali concesse dai Comuni in comodato o in prestito gratuito rientrano nella disponibilità del Comune concedente.

3. Il piano è approvato all'unanimità dalla Giunta. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inadeguati a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli Enti Locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli Enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

CAPO VIII

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 48 - Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato dal Consiglio dell'Unione con delibera approvata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

CAPO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 - Avvio attività delle funzioni di cui all'art. 7

1. I Comuni concluderanno i procedimenti avviati alla data di esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7.
2. Tutti i contenziosi attivi sulle funzioni di cui al precedente comma sono conclusi dai singoli Comuni.

Art. 50 - Atti regolamentari

1. Progressivamente, entro il termine di sei mesi, il Consiglio e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, provvederanno all'approvazione dei regolamenti dell'Unione.

Art. 51 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia, che saranno sostituite dalle disposizioni regolamentari adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 52 - Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 53 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del D. Lgs. 267/2000.